



n.30635

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 147/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Pierpaolo Grasso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30635 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1) CHIRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio di Calabria il 18/10/1950 e residente a Travacò Siccomario (PV) in via Giuseppe di Vittorio n. 41, Int. 1 – C.F. CHRCLN50R18H224Z;

2) SBARDOLINI Pier Luigi, nato a Milano il 01/11/1951 ed ivi residente in via Gasparotto Leopoldo n. 4 – C.F. SBRPLG51S01F205R, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vittoria Luciano per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Avolio e Associati in Milano, Viale Gian Galeazzo n. 16, e presso l'indirizzo PEC: vittoria.luciano@milano.pecavvocati.it.

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 03.07.2024 il Pubblico Ministero
Valentina Papa e l'Avvocato Vittoria Luciano e omessa la relazione
di causa con il consenso delle parti.

FATTO

In data 9 settembre 2016, con nota acquisita al prot. n. 7835, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direzione distrettuale antimafia, ha informato la Procura contabile – ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. – di aver inoltrato richiesta di rinvio a giudizio, relativamente al p.p. n. 17924/16 R.G.N.R, nei confronti di Edo Sergio (Dirigente medico dell'ASL di Pavia) per l'ipotesi di reato di cui all'art. 319 e 319 bis c.p. (corruzione aggravata) nonché art. 353 comma 2 c.p. (turbata libertà degli incanti) relativamente alla gara di appalto inerente ai servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Milano Opera indetta dall'azienda ospedaliera San Paolo ed aggiudicata provvisoriamente al Consorzio Fatebenefratelli, in concorso con Carlo CHIRIACO (Direttore sanitario della ASL di Pavia), SBARDOLINI Pier Luigi (Direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Paolo), Catarisano Giuseppe (Direttore Generale dell'azienda ospedaliera San Paolo), separatamente giudicati e Libri Pasquale (decaduto in data 19.7.2010, già collaboratore amministrativo presso l'U.O. programmazione acquisti e gestione beni). Con l'aggravante di aver

commesso il fatto al fine di favorire la 'ndrangheta.

Con nota acquisita al prot. n. 10027 del 25/11/2016 l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso alla Procura contabile copia della sentenza n. 1845/16 di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 e ss. c.p.p., divenuta irrevocabile in data 17.10.2016, pronunciata - nell'ambito del p.p. n. 6587/2015 R.G.N.R. - nei confronti di SBARDOLINI Pier Luigi per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione (artt. 353 e 319 c.p.) in concorso con CHIRIACO Carlo Antonio e Catarisano Giuseppe, le cui posizioni erano state definite separatamente.

Nel dettaglio, a SBARDOLINI Pier Luigi era applicata la pena complessiva di anni 3 e mesi quattro di reclusione per il reato ex art. 353, commi 1 e 2, c.p., perché *“con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con LIBRI Pasquale, dipendente dell'azienda ospedaliera San Paolo di Milano presso l'Unità operativa approvvigionamenti e successivamente economo nonché segretario della commissione aggiudicatrice, deceduto il 19 luglio 2010, con apporti causali convergenti SBARDOLINI Pierluigi quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, CATARISANO Giuseppe quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, CHIRIACO Carlo agendo nell'interesse del Consorzio Fatebenefratelli partecipante alla gara di appalto con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti nei confronti di*

pubblici ufficiali della predetta azienda ospedaliera turbavano il
 procedimento amministrativo relativo alla procedura negoziata
 indetta con deliberazione datata 24.6.2009 con invito a più imprese
 per l'affidamento dei servizi infermieristici presso la casa di
 reclusione di Opera da parte dell'Azienda Ospedaliera San Paolo.
 Turbativa posta in essere mediante le condotte indicate sub capo B
 nonché attraverso preventivi contatti ed accordi tra CHIRIACO e i
 pubblici ufficiali SBARDOLINI, CATARISANO e LIBRI per definire
 i criteri per l'attribuzione dei punteggi e attraverso la nomina quale
 componente esperto della commissione aggiudicatrice di Sergio
 EDO professionista in contatto con CHIRIACO Carlo e
 QUADRELLI Roberta, soggetto anch'esso operante nell'interesse
 del Consorzio Fatebenefratelli, e che aveva predisposto il progetto
 tecnico per il Consorzio Fatebenefratelli, consorzio a cui all'esito
 della seduta della commissione aggiudicatrice in data 12.7.2010
 risultava attribuito il punteggio più alto. Con l'aggravante di essere
 SBARDOLINI e CATARISANO, unitamente a LIBRI Pasquale,
 persone preposte dalla legge alla procedura, e per il reato ex artt.
 319, 319 bis, 321 c.p., perché “con più azioni esecutive del
 medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con LIBRI
 Pasquale, dipendente dell'azienda ospedaliera San Paolo di Milano
 deceduto il 19 luglio 2010, SBARDOLINI Pierluigi quale Direttore
 Amministrativo dell' Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e
 pertanto pubblico ufficiale, CHIRIACO Carlo agendo nell'interesse
 del Consorzio Fatebenefratelli partecipante alla gara

SBARDOLINI riceveva la promessa e CHIRIACO prometteva a SBARDOLINI Pierluigi le utilità costituite dall'attribuzione da parte di CHIRIACO a SBARDOLINI di un pacchetto di voti di preferenza gestiti dall'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta nell'articolazione locale in Pavia e Milano nelle persone di NERI Giuseppe CHIRIACO Carlo e BARRANCA Cosimo, pacchetto di voti da utilizzare in favore del candidato Angelo GIAMMARIO, soggetto politicamente collegato a SBARDOLINI, per le imminenti consultazioni elettorali amministrative in Lombardia, appoggio elettorale da spendere ed utilizzare da parte di SBARDOLINI in vista della nomina a Direttore generale di azienda ospedaliera prospettata allo stesso da CHIRIACO al fine di compiere e far compiere atti contrari ai doveri d'ufficio quali la comunicazione di notizie riservate sulla procedura di gara e gli atti indicati sub A) e per riservare nel complesso al Consorzio Fatebenefratelli - consorzio a cui all'esito della seduta della commissione aggiudicatrice in data 12.7.2010 risultava attribuito il punteggio più alto- un trattamento preferenziale in violazione dei principi di imparzialità della PA, nel procedimento amministrativo di gara relativo alla procedura negoziata indetta con deliberazione datata 24.6.2009 con invito a più imprese per l'affidamento dei servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Opera da parte dell'Azienda Ospedaliera San Paolo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione

alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Nella predetta pronuncia, il GIP aveva accertato la continuazione tra i reati ascritti a SBARDOLINI Pier Luigi nel procedimento in argomento con quelli definitivamente giudicati con sentenza nr. 2882/13 emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 02.10.2013 (corruzione aggravata in relazione alla gara d’appalto del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali dell’azienda ospedaliera San Paolo di Milano).

Le condotte oggetto di tale ultima pronuncia erano state sottoposte, altresì, al vaglio del giudice contabile (Sezione giurisdizionale per la Lombardia) il quale, con sentenza nr. 170/2015, aveva condannato SBARDOLINI a risarcire il danno all’immagine ed il danno patrimoniale da lui cagionato all’azienda ospedaliera “San Paolo”.

Il procedimento penale nr. 6587/2015, a carico di CHIRIACO Carlo Antonio e CATARISANO Giuseppe, veniva riunito al p.p. nr. 17924/16 a carico di Edo Sergio, e si concludeva, in primo grado, con sentenza nr. 637/2018 del 08.01.2018 del Tribunale di Milano, che: condannava l’imputato CHIRIACO Carlo Antonio alla pena di anni 3 e 4 mesi di reclusione per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353, commi 1 e 2, c.p.), corruzione (art. 319 c.p.), corruzione aggravata (art. 319 bis c.p. e 61, n., c.p.), aggravati ex art. 7 D.L. 152/91 (agevolazione mafiosa); condannava l’imputato Edo Sergio alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di turbata libertà

degli incanti (art. 353, comma 2, c.p.), corruzione (art. 319 c.p.), corruzione aggravata (art. 319 bis c.p.). Infliggeva, inoltre, quali pene accessorie, l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5, l'incapacità a contrarre con la P.A. per anni 2 oltre all'estinzione del rapporto di pubblico impiego; disponeva la confisca della somma di euro 48.128,90 quale prezzo della corruzione; condannava entrambi gli imputati in solido alla refusione del danno cagionato alle parti civili (A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo e Regione Lombardia) quantificato, in via equitativa, in complessivi euro 10.000,00.

Con sentenza n. 8311 del 10.12.2021 la Corte d'Appello di Milano: riformava parzialmente la sentenza di primo grado nei confronti di CHIRIACO Carlo Antonio, esclusivamente in relazione alla mancata sussistenza della recidiva contestata, con conseguente rimodulazione della pena inflitta, ridotta ad anni 3 di reclusione; dichiarava non doversi procedere nei confronti di Edo Sergio in ordine ai reati a lui ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione; revocava le pene accessorie e la confisca per equivalente, confermando le statuizioni civili.

Con sentenza n. 25912 del 02.03.2021, depositata il 07.07.2021, la Corte di Cassazione - decidendo il ricorso interposto dall'imputato CHIRIACO Carlo Antonio e dalla Procura Generale di Milano per l'imputato Edo Sergio (solo per la parte in cui la Corte d'Appello aveva revocato la confisca per equivalente) annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CHIRIACO Carlo - limitatamente al fatto corruttivo di cui al capo C

dell'imputazione - per prescrizione del reato e rigettava nel resto il ricorso, rideterminando la pena per i residui reati (capi A e B) in anni 2 e mesi 1 di reclusione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna quanto all'affermazione della responsabilità penale ed alla determinazione della pena (il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Edo Sergio era dichiarato inammissibile).

La Procura contabile, ritenuto sussistere danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, ha notificato a CHIRIACO, SBARDOLINI ed Edo rituale invito a dedurre.

Gli invitati hanno depositato deduzioni difensive.

All'esito dell'esame delle stesse, la Procura contabile ha archiviato la posizione di Edo Sergio, in considerazione dell'intervenuto proscioglimento di quest'ultimo in sede penale per sopravvenuta prescrizione, circostanza, questa, ostativa rispetto ad un'eventuale azione contabile per risarcimento del danno all'immagine.

Ritenute non convincenti le argomentazioni difensive di CHIRIACO e SBARDOLINI, la Procura contabile ha notificato loro atto di citazione, chiedendo che fossero condannati al risarcimento del danno, in favore delle Amministrazioni danneggiate, pari ad euro 96.000,00 oltre accessori di legge e spese di giudizio.

Si è costituito in giudizio il solo SBARDOLINI, eccependo in estrema sintesi l'improcedibilità dell'azione, l'insussistenza dei

fatti addebitati e comunque l'erroneità della quantificazione del danno.

All'udienza del 03.07.2024 la causa è stata discussa.

Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di CHIRIACO Carlo Antonio, regolarmente citato e non comparso.

Come già esposto nella narrativa di fatto, CHIRIACO Carlo Antonio è stato condannato, in primo grado con sentenza del Tribunale di Milano n. 637/2018, alla pena di anni 3 e 4 mesi di reclusione per i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353, commi 1 e 2, c.p.), corruzione (art. 319 c.p.), corruzione aggravata (art. 319 bis c.p. e 61, n., c.p.), aggravati ex art. 7 D.L. 152/91 (agevolazione mafiosa); in appello, con sentenza n. 8311 del 10.12.2021 la Corte d'Appello di Milano ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione alla mancata sussistenza della recidiva contestata, con conseguente rimodulazione della pena inflitta, ridotta ad anni 3 di reclusione; infine, con sentenza n. 25912 del 02.03.2021, depositata il 07.07.2021, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio - limitatamente al fatto corruttivo di cui al capo C dell'imputazione - per prescrizione del reato e rigettato nel resto il ricorso, rideterminando la pena per i residui reati in anni 2 e mesi 1 di reclusione.

Sul novero dei reati che permettono l'esercizio di azione

risarcitoria per danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, si ritiene che, dopo l'entrata in vigore del Codice di Giustizia Contabile (d. lgs. n. 174/2016), sia venuta meno la limitazione ai soli delitti commessi contro la P.A., di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ai sensi delle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo": art. 17 comma 30 ter dl n. 78/09), "in ragione del mutato quadro normativo".

Infatti, anche secondo la giurisprudenza di questa Sezione (cui si aderisce) "*...la prevalente giurisprudenza di questa Corte... ha più volte correttamente affermato (C. conti, sez. Lombardia, 1 febbraio 2022 n.22; id., sez. Lombardia 11.10.2021 n.282; id., sez. Lombardia, 21.7.2021 n.233; id., sez. Piemonte, n. 203 del 2021; id., sez. Emilia Romagna n. 152 del 2021; id., sez. Lombardia n. 140/2020; id., sez. Emilia-Romagna, 20.1.2020, n.5; id., sez. Liguria, 10.12.2019, n.204; id., sez. Lombardia, 1.12.2016 n.201; id., sez. Lombardia 15.3.2017 n.33; id., sez. Lombardia 12.7.2017 n.113; id., sez. app. Sicilia 13.12.2016 n.200; id., sez. app. Sicilia, 28.11.2016 n.183; id., sez. Sicilia, n.686 del 2017; id., sez. Emilia-Romagna, 16.11.2017 n.225 e id., sez. Emilia, 24.11.2017 n. 229; id., II Sez. centr. app., 23.10.2017 n.745; id., n.735/2017) che sono oggi azionabili pretese per danno all'immagine conseguente a giudicati penali anche per reati diversi da quelli contro la P.A., alla luce del sopravvenuto art.4, lett. h) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) del Codice di Giustizia Contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 entrato in vigore il 7 ottobre 2016), tema,*

quest'ultimo, lambito anche dalla pronuncia n. 145/2017 della Corte costituzionale. Tale indirizzo ha inoltre chiarito (da ultimo id., sez. Lombardia, 1° febbraio 2022 n.22 e id., sez. Liguria, 10.12.2019 n.204) che: - dopo l'abrogazione dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del succitato art. 4, co. 1, lett. g), dell'allegato 3 del c.g.c., con conseguente venir meno della previgente limitazione della responsabilità per danno all'immagine alle sole ipotesi tassativamente individuate dall'art. 7 della l. n. 97 del 2001, il medesimo art. 4 statuisce, al comma 2, che "quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice"; - a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio operato dall'art. 17, co. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, deve ora ritenersi effettuato all'art. 51, co.7, del medesimo testo normativo; - non è dunque più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., ma la commissione di un mero delitto a danno della stessa, come indicato dall'art. 51, ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la PA, tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute in suo danno, come nella specie (Sez. giur. Lombardia, n. 110/2022).

Nel caso di specie, non vi è dubbio che il reato di turbata libertà degli incanti commesso dal CHIRIACO (art. 353 c.p.) abbia

provocato un “danno”, essendo stati posti in essere comportamenti idonei a generare notevole discredito e pregiudizio alla reputazione dell’Amministrazione di appartenenza.

Il delitto di corruzione previsto dagli artt. 319, 319 bis, 321 c.p., (capo A dell’originaria imputazione) è invece ricompreso nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dunque nelle originarie previsioni del c.d. “lodo Bernardo” (art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09) e, per esso, non si pongono problemi di ammissibilità dell’azione contabile di risarcimento per danno all’immagine.

Nel merito delle condotte contestate, occorre applicare l’art. 651 c.p.p., per cui *“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell’art. 442, salvo che si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito”*.

Ne consegue che i fatti materiali per i quali è intervenuta condanna non possono essere più essere messi in discussione in questa sede risarcitoria.

Devono quindi essere considerate dimostrate le gravi condotte delittuose poste in essere da CHIRIACO (in concorso con

SBARDOLINI e altri), come descritte nel corpo delle sentenze citate.

I fatti da ritenersi dimostrati hanno integrato i reati p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 353 commi 1 e 2 c.p., / DL 152/91 – capo A dell'imputazione - *“perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Libri Pasquale, dipendente dell'azienda ospedaliera S. Paolo di Milano presso l'Unità Operativa approvvigionamenti e successivamente economo nonché segretario della commissione aggiudicatrice, deceduto il 19 luglio 2010, con apporti causali convergenti, SBARDOLINI Pierluigi quale Direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera San Paolo di Milano, Catarisano Giuseppe quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, CHIRIACO Carlo agendo nell'interesse del consorzio Fatebenefratelli partecipante alla gara di appalto, con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti nei confronti di pubblici ufficiali della predetta azienda ospedaliera turbavano il procedimento amministrativo relativo alla procedura negoziata indetta con deliberazione datata 24.6.2009 con invito a più imprese per l'affidamento dei servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Opera da parte dell'Azienda Ospedaliera San Paolo. Turbativa posta in essere mediante le condotte indicate sub capo B nonché attraverso preventivi contatti ed accordi tra CHIRIACO e i pubblici ufficiali SBARDOLINI, Catarisano e Libri per definire i criteri per l'attribuzione dei punteggi e attraverso la nomina quale*

componente esperto della commissione aggiudicatrice di Sergio Edo professionista in contatto con CHIRIACO Carlo e Quadrelli Roberta, soggetto anch'esso operante nell'interesse del Consorzio Fatebenefratelli, e che aveva predisposto il progetto tecnico per il Consorzio Fatebenefratelli, consorzio a cui all'esito della seduta della commissione aggiudicatrice in data 12.07.2010 risultava attribuito il punteggio più alto. Con l'aggravante di essere SBARDOLINI e Catarisano, unitamente a Libri Pasquale, persone preposte dalla legge alla procedura. Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerosi locali coordinate da un organo denominato "la Lombardia", nelle sue articolazioni locali in Pavia e Milano, rappresentate da CHIRIACO Carlo e Barranca Cosimo; nella specie CHIRIACO Carlo, quale concorrente esterno ex art. 110, 416 bis c.p., della predetta associazione con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della capacità operativa dell'associazione mafiosa, in particolare: quale direttore sanitario della ASL di Pavia costituiva elemento di raccordo tra alti esponenti della 'ndrangheta lombarda (in particolare Neri e Barranca Cosimo) e alcuni esponenti politici; favoriva gli interessi economici della 'ndrangheta garantendo appalti pubblici e proponendo varie iniziative immobiliari; si prestava a riciclare denaro provento di

attività illecite degli associati; procurava voti della 'ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali comunali e regionali; forniva protezione a imprese amiche e compiva atti di ritorsione nei confronti di imprese "nemiche"; si metteva a disposizione per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della 'ndrangheta e dei loro familiari"(in Milano sino al 29 luglio 2010).

Tali fatti hanno altresì integrato il reato previsto dagli artt. 110, 319, 319 bis, 321 c.p., 7 DL 152/91 – capo B dell'imputazione - *“perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Libri Pasquale, dipendente dell'azienda ospedaliera S. Paolo di Milano deceduto il 19 luglio 2010, SBARDOLINI Pierluigi quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano e pertanto pubblico ufficiale, CHIRIACO Carlo agendo nell'interesse del Consorzio Fatebenefratelli partecipante alla gara, SBARDOLINI riceveva la promessa e CHIRIACO prometteva a SBARDOLINI le utilità costituite dall'attribuzione da parte di CHIRIACO a SBARDOLINI di un pacchetto di voti di preferenza gestiti dall'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta nell'articolazione locale in Pavia e Milano nelle persone di Neri Giuseppe CHIRIACO Carlo e Barranca Cosimo, pacchetto di voti da utilizzare in favore del candidato Angelo Giammario, soggetto politicamente collegato a SBARDOLINI, per le imminenti consultazioni elettorali amministrative in Lombardia, appoggio elettorale da spendere ed utilizzare da parte di SBARDOLINI in vista della nomina a*

Direttore generale di azienda ospedaliera prospettata allo stesso da CHIRIACO al fine di compiere e far compiere atti contrari ai doveri d'ufficio quali la comunicazione di notizie riservate sulla procedura di gara e gli atti indicati sub A) e per riservare nel complesso al Consorzio Fatebenefratelli - consorzio a cui all'esito della seduta della commissione aggiudicatrice in data 12.7.2010 risultava attribuito il punteggio più alto- un trattamento preferenziale in violazione dei principi di imparzialità della PA, nel procedimento amministrativo di gara relativo alla procedura negoziata indetta con deliberazione datata 24.6.2009 con invito a più imprese per l'affidamento dei servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Opera da parte dell'Azienda Ospedaliera San Paolo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerosi locali coordinate da un organo denominato "la Lombardia" nelle sue articolazioni locali in Pavia e Milano rappresentate da CHIRIACO Carlo e Barranca Cosimo; nella specie CHIRIACO Carlo, quale concorrente esterno ex art. 110, 416 c.p., della predetta associazione con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminioso, contribuiva con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della capacità operativa

dell'associazione mafiosa in particolare: quale direttore sanitario della ASL di Pavia costituiva elemento di raccordo tra alti esponenti della 'ndrangheta lombarda (in particolare Neri e Barranca Cosimo) e alcuni esponenti politici; favoriva gli interessi economici della 'ndrangheta garantendo appalti pubblici e proponendo varie iniziative immobiliari; si prestava a riciclare denaro provento da attività illecite degli associati; procurava voti della 'ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali comunali e regionali; forniva protezione a imprese amiche e compiva atti di ritorsione nei confronti di imprese "nemiche"; si metteva a disposizione per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della 'ndrangheta e dei loro familiari. In Milano sino al 29 luglio 2010".

In considerazione dell'ampio risalto che la vicenda ha avuto sui mass media, testimoniato dalla rassegna stampa in atti (cfr. doc 17 di parte attrice), la domanda risarcitoria formulata dalla Procura contabile è da ritenersi, nei confronti di CHIRIACO, fondata nell'"an".

Per quanto riguarda SBARDOLINI, gli esiti del procedimento penale sono stati divergenti in quanto, per scelta processuale, l'imputato ha avuto accesso al rito alternativo previsto dall'art. 444 c.p.p., e nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza n. 1845/16 di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 e ss. c.p.p., divenuta irrevocabile in data 17.10.2016, con cui gli è stata applicata la pena complessiva di anni 3 e mesi quattro di reclusione per il reato ex art. 353, commi 1 e 2, c.p., perché "con più

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Libri Pasquale, dipendente dell'azienda ospedaliera San Paolo di Milano presso l'Unità operativa approvvigionamenti e successivamente economo nonché segretario della commissione aggiudicatrice, deceduto il 19 luglio 2010, con apporti causali convergenti SBARDOLINI Pierluigi quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, Catarisano Giuseppe quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, CHIRIACO Carlo agendo nell'interesse del Consorzio Fatebenefratelli partecipante alla gara di appalto con promesse, collusioni e altri mezzi fraudolenti nei confronti di pubblici ufficiali della predetta azienda ospedaliera turbavano il procedimento amministrativo relativo alla procedura negoziata indetta con deliberazione datata 24.6.2009 con invito a più imprese per l'affidamento dei servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Opera da parte dell'Azienda Ospedaliera San Paolo. Turbativa posta in essere mediante le condotte indicate sub capo B nonché attraverso preventivi contatti ed accordi tra CHIRIACO e i pubblici ufficiali SBARDOLINI, Catarisano e Libri per definire i criteri per l'attribuzione dei punteggi e attraverso la nomina quale componente esperto della commissione aggiudicatrice di Sergio Edo professionista in contatto con CHIRIACO Carlo e Quadrelli Roberta, soggetto anch'esso operante nell'interesse del Consorzio Fatebenefratelli, e che aveva predisposto il progetto tecnico per il Consorzio Fatebenefratelli,

consorzio a cui all'esito della seduta della commissione aggiudicatrice in data 12.7.2010 risultava attribuito il punteggio più alto. Con l'aggravante di essere SBARDOLINI e Catarisano, unitamente a Libri Pasquale, persone preposte dalla legge alla procedura, e per il reato ex artt. 319, 319 bis, 321 c.p., perché “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con Libri Pasquale, dipendente dell'azienda ospedaliera San Paolo di Milano deceduto il 19 luglio 2010, SBARDOLINI Pierluigi quale Direttore Amministrativo dell' Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano e pertanto pubblico ufficiale, CHIRIACO Carlo agendo nell'interesse del Consorzio Fatebenefratelli partecipante alla gara SBARDOLINI riceveva la promessa e CHIRIACO prometteva a SBARDOLINI Pierluigi le utilità costituite dall'attribuzione da parte di CHIRIACO a SBARDOLINI di un pacchetto di voti di preferenza gestiti dall'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta nell'articolazione locale in Pavia e Milano nelle persone di Neri Giuseppe CHIRIACO Carlo e Barranca Cosimo, pacchetto di voti da utilizzare in favore del candidato Angelo Giammario, soggetto politicamente collegato a SBARDOLINI, per le imminenti consultazioni elettorali amministrative in Lombardia, appoggio elettorale da spendere ed utilizzare da parte di SBARDOLINI in vista della nomina a Direttore generale di azienda ospedaliera prospettata allo stesso da CHIRIACO al fine di compiere e far compiere atti contrari ai doveri d'ufficio quali la comunicazione di notizie riservate sulla procedura

di gara e gli atti indicati sub A) e per riservare nel complesso al Consorzio Fatebenefratelli - consorzio a cui all'esito della seduta della commissione aggiudicatrice in data 12.7.2010 risultava attribuito il punteggio più alto- un trattamento preferenziale in violazione dei principi di imparzialità della PA, nel procedimento amministrativo di gara relativo alla procedura negoziata indetta con deliberazione datata 24.6.2009 con invito a più imprese per l'affidamento dei servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Opera da parte dell'Azienda Ospedaliera San Paolo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avente ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

Come già esposto nella narrativa di fatto, il GIP aveva accertato la continuazione tra i reati ascritti a SBARDOLINI nel procedimento in argomento con quelli definitivamente giudicati con sentenza nr. 2882/13 emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 02.10.2013 (corruzione aggravata in relazione alla gara d’appalto del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali dell’azienda ospedaliera San Paolo di Milano).

A seguito del rito alternativo scelto da SBARDOLINI, dunque, è stata applicata a quest’ultimo la pena detentiva sia per il reato p. e p. dall’art. 353 (turbativa d’asta), sia per quello p. e p. dagli artt. 319, 319 bis, 321 c.p. (corruzione).

L’azione per risarcimento del danno all’immagine proposta

dalla Procura contabile è ammissibile, anche nei confronti di SBARDOLINI.

Per giurisprudenza prevalente della Corte dei conti, che qui si condivide e richiama, infatti, il presupposto processuale consistente nella pronuncia di una sentenza di condanna penale, passata in giudicato, è parimenti soddisfatto se tale pronuncia è emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cfr. Corte dei conti, Sezione I di Appello, n. n. 325/2020; Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 124/2020 e altre), anche dopo la riforma dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p., operato dalla c.d. "riforma Cartabia" (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 31/2024).

La domanda è ammissibile sotto il profilo dei reati contestati: il reato p. e p. dagli artt. 319, 319 bis, 321 c.p., è ricompreso nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dunque nelle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo" (art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09) e, per il reato di cui all'art. 353 c.p., valgono le considerazioni già espresse in relazione alla posizione di CHIRIACO.

Sotto l'aspetto probatorio, va rilevato che l'art. 445 comma 1 bis c.p.p., nella sua nuova formulazione, stabilisce: *"la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie,*

non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

Occorre tuttavia sottolineare come, nella specie, SBARDOLINI abbia “patteggiato” la pena in relazione a reati in complicità con CHIRIACO (e con altri), la cui commissione è stata accertata con sentenza passata in giudicato nel procedimento dibattimentale riguardante, appunto, CHIRIACO.

Come emerge dalle pronunce dibattimentali relative ai coimputati, gli elementi probatori raccolti in quella sede sono più che sufficienti a ritenere dimostrati sia il reato di turbativa d’asta, sia i fatti corruttivi.

Secondo la tesi accusatoria, SBARDOLINI, già Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Paolo, aspirando alla nomina a Direttore Generale, era stato corrotto da CHIRIACO con la promessa di un consistente pacchetto di voti con i quali sostenere alle imminenti elezioni regionali il candidato Angelo GIAMMARIO: costui, dopo la sua elezione, lo avrebbe nominato Direttore Generale. In cambio, SBARDOLINI aveva assicurato a CHIRIACO l'inserimento di Edo Sergio nella commissione giudicatrice della gara della A.O. San Paolo, in modo da orientare la stessa in favore del Consorzio Fatebenefratelli.

Ciò è da ritenersi dimostrato sulla base delle sentenze di

condanna pronunciate in primo e in secondo grado nei confronti di CHIRIACO, le quali, come detto, hanno accertato la penale responsabilità di quest'ultimo per i fatti delittuosi commessi in concorso con SBARDOLINI.

La Procura contabile ha richiamato passi significativi sia della sentenza di primo grado, sia della sentenza in grado di appello.

In particolare, del tutto convincenti si rivelano le argomentazioni della Sentenza Tribunale di Milano nr. 637/2018 (prod. 5 di parte attrice), trascritte in atto di citazione alle pagg. da 25 a 35, che di seguito si riportano: *"... il patto corruttivo tra l'imputato e Pierluigi SBARDOLINI è dimostrato da circostanze plurime ed univoche. E' pacifico, anzitutto, che CHIRIACO si fosse prodigato per procurare voti ad Angelo GIAMMARIO e per far figurare SBARDOLINI quale patrono di tale iniziativa. La circostanza emerge con chiarezza dalle menzionate intercettazioni ambientali — ove è illustrata più volte dallo stesso CHIRIACO — e riceve numerosi e significativi riscontri estrinseci dalle restanti acquisizioni istruttorie. Come documentato dall'attività di osservazione a suo tempo condotta nell'ambito dell'indagine c.d. Infinito, l'incontro del 14.1.2010 in via Pirelli 27 — che, a dire di CHIRIACO, rappresentava il momento in cui si sarebbe davvero "fatta" la gara — si era effettivamente tenuto, ed il luogo dell'evento era proprio la sede del comitato elettorale di Angelo GIAMMARIO. All'incontro avevano certamente partecipato Carlo Antonio CHIRIACO, Cosimo BARRANCA (entrambi riconosciuti dalla PG*

operante) e Pierluigi SBARDOLINI (come da lui stesso ammesso). Ciò, con tutta evidenza, conferma il contenuto delle intercettazioni e la generale credibilità del parlante CHIRIACO, e consente di concludere che l'impegno di quest'ultimo sul versante politico-elettorale fosse tutt'altro che una millanteria. SBARDOLINI, dal canto suo, aveva davvero l'ambizione a diventare Direttore Generale dell'AO San Paolo: è lui stesso ad averlo ammesso nel corso della testimonianza del 15.12.2016. Anche Angelo GIAMMARIO, esaminato come teste nel corso del processo c.d. Infinito, aveva confermato le ambizioni dell'allora Direttore Amministrativo del S. Paolo, aspirava a diventare direttore generale"), riferendo anche che quest'ultimo era "potenzialmente un grande elettore" ("ci tenevo ad averlo") ed era in effetti inserito nel suo comitato elettorale. A detta del teste, SBARDOLINI gli aveva riferito del suo desiderio di progressione — che era abbastanza risalente nel tempo — anche durante la campagna elettorale, rappresentandogliene in un modo o nell'altro il collegamento con l'impegno che avrebbe profuso per la sua elezione'. E ciò non suona affatto anomalo, poiché è lo stesso GIAMMARIO ad aver chiarito che la nomina al vertice dell'AO sarebbe dipesa, in ultima istanza, dal potere politico. Nel corso della sua testimonianza, tuttavia, SBARDOLINI ha negato di essersi mai accordato con CHIRIACO per uno scambio voti-favori, ed ha negato altresì di essere mai intervenuto sulla procedura di gara dell'appalto per la gestione dei servizi infermieristici presso il

carcere di Opera. Il teste ha in primis riferito — incalzato dalle contestazioni del PM — che CHIRIACO gli aveva in effetti prospettato di poter aiutarlo a diventare Direttore Generale del San Paolo, intervenendo presso Giancarlo ABELLI — all'epoca assessore regionale alla Sanità — per superare eventuali veti politici. In quella occasione, lui stesso avrebbe reagito con scetticismo. A detta del teste, CHIRIACO gli aveva inoltre riferito di poter disporre di "un pacchetto di voti", ma non gli aveva mai promesso che l'avrebbe messo a sua disposizione per il sostegno ad Angelo GIAMMARIO, né aveva mai connesso una simile promessa all'appalto indetto dall'AO San Paolo per i servizi infermieristici presso il carcere di Opera. Nel prosieguo dell'esame, SBARDOLINI ha poi ammesso che, nell'anno 2010, aveva parlato con CHIRIACO della candidatura di Angelo GIAMMARIO. Il discorso era sorto a margine di una generica riunione tra vari dirigenti apicali della sanità lombarda, durante la quale, stante anche l'imminente scadenza di tutte le Direzioni strategiche (prevista per la fine dell'anno), si era cominciato a fare il "toto nomine". In quella occasione, CHIRIACO, dicendosi a conoscenza della sua amicizia con GIAMMARIO, gli aveva riferito che aveva la possibilità di fare avere qualche voto a quest'ultimo per le vicine elezioni regionali. In un primo momento, SBARDOLINI ha recisamente negato di aver mai parlato con CHIRIACO della propria legittima aspirazione a diventare Direttore Generale. In un secondo momento, a fronte delle contestazioni del PM — fondate sui verbali di interrogatorio

del 18.3.2013 e del 24.4.2013 —, il teste ha precisato di voler intendere che, da parte sua, non aveva mai chiesto all'interlocutore di interessarsi del tema, ammettendo però che il discorso era stato affrontato per volontà dello stesso CHIRIACO, il quale gli avrebbe comunicato di "tenere" ad una sua progressione di carriera e che avrebbe "provato" a favorirla ("sì, 'ci tengo, ci provo', una cosa del genere"). Ha affermato, però, che lo stesso CHIRIACO gli aveva subito manifestato la propria impossibilità ad agire ("lui diceva: 'Io potrei, però adesso non si può perché ormai le cose sono già fatte, i giochi sono fatti'). Il teste ha comunque dichiarato di non aver mai messo in collegamento la propria candidatura alla Direzione Generale con i voti che CHIRIACO intendeva mettere a disposizione di GIAMMARIO; né CHIRIACO gli aveva mai chiesto qualcosa in cambio del proprio interessamento. L'appoggio a GIAMMARIO era, ad ogni modo, "un'idea che è nata dal dottor CHIRIACO. Posto di fronte al contenuto delle intercettazioni, SBARDOLINI ne ha messo in discussione l'attendibilità ("secondo me [CHIRIACO] millantava"), evidenziando come, in virtù della sua amicizia personale con GIAMMARIO, egli non avrebbe avuto alcuna necessità di rivolgersi a CHIRIACO — che aveva conosciuto per puro caso — per ottenere vantaggi o gratificazioni. Ha poi espresso la convinzione che il proprio apporto elettorale a GIAMMARIO sarebbe stato comunque ininfluenza, ed infatti aveva partecipato a pochissimi altri incontri presso la sede di via Pirelli ("penso una o due volte anche perché la mia figura era ininfluenza,

posso dire così semplicemente, non contava niente, non ero un grande elettorale (sic)"). Ha negato, per il resto, di aver mai parlato con CHIRIACO o con altri dell'appalto indetto dall'AO, o di essersi mai interessato personalmente alla procedura, o, infine, di aver proposto personalmente il nome di Sergio EDO per la composizione della commissione. La deposizione di SBARDOLINI è obiettivamente inattendibile. Essa, anzitutto, è stata pressoché integralmente sospinta dalle contestazioni del PM, rivelando così una scarsissima spontaneità del narrato. Le contestazioni hanno anche evidenziato un'elevata contraddittorietà, non sempre giustificabile, a ben vedere, con semplici defaillance di memoria: in più occasioni, a fronte di domande precise, SBARDOLINI ha risposto con sicurezza negando talune circostanze (ad es.: l'aver mai parlato con CHIRIACO delle proprie aspirazioni), salvo poi concedere aperture di segno opposto una volta messo di fronte alle proprie precedenti dichiarazioni. SBARDOLINI, inoltre, ha spesso cercato di levigare la portata delle proprie ammissioni, con esiti, però, non sempre conferenti sul piano della verosimiglianza. Si allude anche qui al tema — ovviamente centrale — dell'interessamento di CHIRIACO verso la progressione di carriera del teste. Dopo aver inizialmente negato la circostanza, SBARDOLINI l'ha infine ammessa, ma ha precisato che lo stesso CHIRIACO gli aveva subito detto di non poter intercedere in suo favore ("lui diceva: 'Io potrei, però adesso non si può perché ormai le cose sono già fatte, i giochi sono fatti' "). Il racconto tuttavia è

obiettivamente insensato: posto che — a dire del teste — non sarebbe stato lui a chiedere aiuto a CHIRIACO, ma era stato semmai quest'ultimo ad interessarsi spontaneamente al suo futuro, perché mai lo stesso CHIRIACO avrebbe dovuto farlo, se già sapeva di non poter fare alcunché per lui? Ovvero, da altra prospettiva: che senso avrebbe mai avuto per CHIRIACO il far sapere a SBARDOLINI di poterlo aiutare, salvo poi, nella stessa conversazione, il dirgli che non vi era alcuna possibilità di successo? A ben vedere, il teste ha ammesso circostanze che, prese singolarmente, costituiscono evidenti riscontri all'ipotesi accusatoria, ma, attraverso le minimizzazioni di cui si è detto, ne ha sostanzialmente negato la correlazione e la comprensione unitaria. Ed infatti: ha ammesso che CHIRIACO sapesse della sua aspirazione a diventare Direttore Generale; ha ammesso che CHIRIACO sapesse della sua amicizia con GIAMMARIO e che, proprio parlando di tale amicizia, gli avesse riferito di poter appoggiare GIAMMARIO alle elezioni regionali ("So che tu sei amico di Gianmario, eccetera", "Sì, sono amico di Gianmario, lo conosco", "Lui si ripresenta, si ripresenta, io posso fargli avere qualche voto"); ha ammesso, infine, che CHIRIACO gli avesse fatto sapere di poterlo aiutare a progredire di carriera (salvo dire che, contestualmente, lo stesso gli avesse fatto capire che era "tardi" e che ormai "i giochi erano fatti"). A fronte di tale quadro, e considerato il tenore delle intercettazioni ambientali, è però davvero improbabile che SBARDOLINI non avesse collegato tra

loro le varie tematiche, o che CHIRIACO si stesse spendendo personalmente in suo favore — organizzando incontri in un territorio che non era nemmeno il proprio — senza che lui fosse d'accordo e partecipe al disegno sotteso. SBARDOLINI, come visto, ha peraltro bollato come millanterie ciò che CHIRIACO diceva a Melissa ed agli altri interlocutori in ambientale, ed ha evidenziato che, proprio in virtù della propria amicizia con GIAMMARIO, egli non avrebbe avuto alcun bisogno di rivolgersi a terzi per ottenere vantaggi. L'affermazione però è singolare, perché è lo stesso SBARDOLINI ad aver riferito che, in quel momento storico, le sue aspirazioni di progressione scontavano il veto della politica regionale, e che proprio GIAMMARIO gli aveva fatto capire che non avrebbe mai ottenuto quanto sperava: un aiuto "esterno", quindi, sarebbe stato tutt'altro che inutile, specie se costituito da un serio appoggio elettorale ad un candidato amico. GIAMMARIO, d'altra parte, non ha mai riferito di considerare SBARDOLINI come "fuori dai giochi". Ha anzi fatto intendere: che le aspirazioni di quest'ultimo gli erano note; che si trattava di aspirazioni plausibili, perché, a suo dire, SBARDOLINI "aveva i titoli" per diventare Direttore Generale; e che l'impegno elettorale dell'allora Direttore Amministrativo era connesso, almeno implicitamente, alla possibilità di una futura contropartita. E a dispetto di quanto riferito da SBARDOLINI, GIAMMARIO ha descritto l'allora Direttore Sanitario del San Paolo come "un grande elettore", che lui "teneva ad avere" con sé. **Non può seriamente dubitarsi, quindi:**

1) che CHIRIACO avesse rappresentato a SBARDOLINI di poter mettere a disposizione un consistente pacchetto di voti a favore del candidato Angelo GIAMMARIO; 2) che CHIRIACO avesse promesso a SBARDOLINI, contestualmente, di poter farlo figurare dinanzi a GIAMMARIO come il diretto referente dei voti medesimi; 3) che SBARDOLINI avesse accettato la vantaggiosa proposta, impegnandosi effettivamente nella campagna elettorale per GIAMMARIO. Ed è adeguatamente provato che la contropartita promessa da SBARDOLINI fosse stata — come auspicato più volte dallo stesso CHIRIACO nel corso delle conversazioni intercettate — il suo interessamento fattivo verso la gara d'appalto indetta dall'AO San Paolo. E' assolutamente inverosimile, anzitutto, che CHIRIACO agisse in favore di SBARDOLINI, mobilitando se stesso e terze persone, per puro spirito di liberalità. Ed oltre ad essere improbabile — poiché contraria alle più elementari massime d'esperienza valevoli nel mondo politico-affaristico —, ciò è frontalmente smentito dal tenore delle intercettazioni, dal quale si comprende molto bene come l'imputato considerasse il proprio impegno per GIAMMARIO uno strumento per ottenere dal Direttore Amministrativo del San Paolo un supporto per la realizzazione di propri interessi privati (parlando con Giuseppe Antonio NERI e con Antonio DIENI di SBARDOLINI e della necessità di accreditarlo presso GIAMMARIO, CHIRIACO precisa: "è chiaro che quando lui poi deve fare una cortesia, va bene? Deve essere disponibile, per questo

va bene LIBRI, perché lui sa come trattare", prog. 2321 del
 30.1.2010). Non è credibile, quindi, la dichiarazione del teste
 SBARDOLINI, secondo cui CHIRIACO si sarebbe offerto di
 aiutarlo senza mai chiedere alcunché in cambio. E nemmeno è
 credibile, più specificamente, che i due non avessero mai parlato
 della gara d'appalto indetta dall'AO San Paolo (come invece
 sostenuto sempre da SBARDOLINI): gli eloquenti dialoghi di
 CHIRIACO, cristallizzati nelle già citate intercettazioni,
 smentiscono categoricamente una simile ipotesi. D'altro canto,
 considerata anche l'elevatissima rilevanza della gara in questione
 (per come illustrata dallo stesso CHIRIACO in numerose
 conversazioni), non si vede quale altra e più pressante ragione
 avrebbe potuto indurre l'imputato a favorire l'ascesa di
 SBARDOLINI ai vertici dell'AO. Le negatorie di SBARDOLINI
 sono dunque inattendibili, come del resto è inattendibile, per le
 ragioni fin qui esposte, gran parte della sua testimonianza. E'
 ragionevolmente certo, invece, che SBARDOLINI avesse assicurato
 a CHIRIACO ciò che, almeno da ultimo, questi anelava con
 maggiore urgenza, ossia l'inserimento di Sergio EDO nella
 commissione giudicatrice. La circostanza è dimostrata per tabulas,
 poiché, come più volte già evidenziato, la nomina di EDO fu in
 effetti deliberata il 24.2.2010. E che SBARDOLINI vi avesse
 effettivamente contribuito emerge non solo dall'apposizione del suo
 parere favorevole in calce all'atto di nomina — adottato dal
 Direttore Generale CATARISANO —, ma anche dal fatto che

CHIRIACO lo avesse espressamente indicato come colui che avrebbe potuto incidere sulla determinazione dell'AO ("è questo tizio che decide")".

E' opportuno sottolineare che la sentenza di primo grado giunge a tali conclusioni sia sulla base di intercettazioni, il cui significato appare univoco, sia sulla base di circostanze oggettivamente incontestabili, quali la nomina di Edo Sergio nella commissione aggiudicatrice della gara di appalto contestata.

Alle contestazioni difensive, volte a sminuire le risultanze di fatto emerse dal procedimento penale, è sufficiente opporre le valutazioni già espresse dalla citata sentenza della Corte Appello di Milano nr. 8311/2019 (doc. 5 di parte attrice), pronunciata a seguito dell'impugnazione proposta dagli imputati, anch'esse riportate in atto di citazione: *"Quanto alle doglianze inerenti il reato corruttivo di cui al capo B), in base alle quali la promessa di utilità a SBARDOLINI non sarebbe sorretta da un corrispondente comportamento di costui volto a favorire la condotta contestata a CHIRIACO, né l'imputato e né il Consorzio Fatebenefratelli avrebbero tratto vantaggio alcuno dalle asserite utilità elettorali promesse a SBARDOLINI, l'assunto è del tutto destituito di fondamento. Ciò in primo luogo, in base alla semplice constatazione che il sottoposto di CHIRIACO, EDO Sergio, venne di fatto inserito nella commissione di gara in data il 24.02.2010 e partecipò a tutte le sedute della commissione, compresa l'ultima del 12.07.2010 nella quale la commissione assegnò al Consorzio*

Fatebenefratelli il punteggio massimo nella gara. E tale inserimento avvenne su proposta avanzata proprio dal direttore Amministrativo SBARDOLINI al Direttore Generale CATARISANO, come ideato e suggerito da CHIRIACO, nonostante il S. Paolo avesse già nella propria struttura interna un altro sanitario quantomeno altrettanto blasonato e competente in materia, e ciò esattamente come desiderava CHIRIACO, il quale aveva previsto e fattivamente architettato un complesso maneggio affinché il suo fedele EDO, già redattore del progetto tecnico del Consorzio Fatebenefratelli, potesse giungere addirittura a valutare la propria opera in commissione nonostante la patente incompatibilità. **In secondo luogo, è altrettanto del tutto evidente il vantaggio per il Consorzio partecipante alla gara rappresentato dall'ingresso in commissione di EDO, che era stato reso possibile dalla corruzione di SBARDOLINI in cambio del sostegno elettorale a GIAMMANCO, garantito con l'ausilio della 'ndrangheta calabrese, che rendevano più vicino per SBARDOLINI stesso l'ottenimento dell'ambita Direzione Generale del S. Paolo.** Quanto al vantaggio che ne avrebbe tratto l'imputato, esso era come si è già visto duplice, lucroso in termini economici ed appetibilissimo in termini sia di acquisizione di ulteriore potere personale e sia di credibilità verso l'associazione criminosa. Ugualmente privo di sostanza è l'assunto secondo cui nulla proverebbe la capacità del prevenuto di dirottare un numero rilevante di voti in favore del candidato GIAMMARIO sostenuto da

SBARDOLINI: anche tale fatto è, tuttavia, confermato da una pluralità di dati comprovati, quali la annosa vicinanza alla compagine mafiosa già accertata da altra sentenza, il contenuto assolutamente esplicito delle intercettazioni, nonché in certa misura dalle ammissioni rese da BARRANCA stesso in giudizio..... Quanto all'asserito mancato incremento concreto dei voti della competizione elettorale del gennaio 2010, se ne può fortemente porre in dubbio la sostenibilità, a fronte del supporto che certamente SBARDOLINI viceversa offrì a CHIRIACO nominando EDO in commissione il successivo 24.02.2010: aiuto che non sarebbe sopraggiunto se il sodale non fosse stato soddisfatto di quanto ottenuto”.

Le condotte illecite di SBARDOLINI, poste in essere, si ribadisce, in concorso con il condannato CHIRIACO, e oggetto di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., e passata in giudicato, devono ritenersi dimostrate anche in questa sede.

Non è irrilevante, quantomeno a fini indiziari, che i fatti attribuiti a SBARDOLINI siano stati considerati in continuazione con altri analoghi, oggetto di sentenza nr. 2882/13 emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 02.10.2013 (corruzione aggravata in relazione alla gara d’appalto del servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali dell’azienda ospedaliera San Paolo di Milano), e che alcuni dei sodali del convenuto, in particolare CHIRIACO, siano ritenuti soggetti vicini alla ‘ndrangheta.

Anche nei confronti di SBARDOLINI la domanda proposta dalla Procura contabile è dunque fondata nell'”an”, considerato, come già per CHIRIACO, l'ampio risalto che la vicenda, coinvolgente entrambi i convenuti, ha avuto sui *mass media*, testimoniato dalla rassegna stampa in atti (doc 17 di parte attrice), e il pesante discredito ricaduto sull'Amministrazione.

Circa il “quantum” risarcitorio, questo deve essere determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c., visti i criteri di valutazione enucleati da Corte dei conti SS.RR n. 10\03 QM e Corte dei conti SS.RR n. 01\11 QM, quali in particolare la posizione rivestita dai responsabili all'interno della Pubblica Amministrazione, la gravità dei fatti commessi e dunque il loro disvalore giuridico-sociale, l'intenzionalità degli stessi, la diffusione più o meno ampia della notizia, la qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti.

Non è infatti utilizzabile il parametro proposto dalla Procura, corrispondente al doppio delle utilità ipoteticamente percepite dal corresponsabile Edo Sergio, e pari ad euro 48.128,90: in sede penale, la posizione di Edo è stata definita con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e, in sede contabile, questi non è stato convenuto in giudizio.

Considerati tutti gli elementi sopra enunciati, e sottolineata in particolare la rilevante posizione dei convenuti all'interno della Pubblica Amministrazione all'epoca dei fatti (CHIRIACO Direttore sanitario della ASL di Pavia, SBARDOLINI Direttore

amministrativo dell'Azienda Ospedaliera San Paolo), l'intenzionalità delle condotte (si tratta evidentemente di fatti dolosi, posti in essere dunque con coscienza e volontà) e la loro gravità, si reputa equo condannare i convenuti al pagamento, a titolo solidale, in favore dell'amministrazione danneggiata ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, della somma pari ad **euro 40.000,00 (quarantamila\00)**, in aggiunta a quanto già liquidato in sede penale, quale danno non patrimoniale, in favore delle parti civili costituite.

A tale somma, da considerarsi già rivalutata, si aggiungono gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e fino al saldo.

Al solo fine dei rapporti interni, si suddivide la somma nella misura del 50% per ciascuno dei convenuti, non ravvisandosi ragioni per una differente ripartizione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna CHIRIACO Carlo Antonio e SBARDOLINI Pier Luigi, in solido, al pagamento, in favore della ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, della somma di **euro 40.000,00 (euro quarantamila\00)** – nei rapporti interni, il 50% per ciascuno -, oltre interessi legali dalla data

del deposito della presente sentenza fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 155,95 (centocinquantacinque/95) e le pone a carico dei convenuti in solido.

Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio in data 03.07.2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra

Vito Tenore

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27.08.2024

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)